



CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)

Deliberazione n. 28/2014

OGGETTO : DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

CONTRO H3G

S.P.A.

L'anno duemilaquattordici, il giorno 28 del mese di OTTOBRE presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.

Definizione della controversia

Rif.: GU14 del 7 OTTOBRE 2013 Prot. n. 10059/C

contro

H3G S.P.A.

DELIBERA N. 28/2014 del 28/10/2014

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l'art. 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni, e l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti ed i gestori;

VISTA la legge regionale del 27 marzo 2000, n. 20, recante norme per la “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.”;

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AGCOM), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità ed i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione stipulata il 17 novembre 2011 tra il Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, il Presidente del Co.re.com Basilicata ed il rappresentante dell'AGCOM, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Co.Re.Com. Basilicata a partire dal 1 gennaio 2012;

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 529/09/CONS, recante “Approvazione linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co.re.com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 179/03/CSP, recante “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249”;

Nel caso de quo, essendo l'attivazione dell'utenza avvenuta in data 15.03.2013 e la successiva disattivazione in data 24/06/2013 (dopo circa quattro mesi), solo a partire dal gennaio 2014 sarebbe stata autorizzabile e, sempre previo il rispetto delle condizioni richiamate, lo sblocco della funzionalità Operator Lock.

Infine, la Società H3G, invocando la temerarietà del procedimento intrapreso dall'utente, chiedeva il rimborso di € 100,00 a titolo di spese di procedura.

Convocate ritualmente le parti, all'udienza del 23.12.2013, le parti insistevano per l'accoglimento delle proprie domande e la controversia veniva trattenuta in definizione.

2. Motivi della decisione

2.a In via preliminare, deve rilevarsi che la competenza a pronunciarsi sulla definizione di tale controversia spetta al Comitato regionale per le comunicazioni.

2.b Si osserva, inoltre, che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile.

Storno della fattura n. 1338753091.

Premesso che lo storno della fattura contestata risulta avvenuto solo successivamente alla presentazione del formulario UG, risalente al 24 luglio 2013 e dalla cui mancata conciliazione è scaturita l'odierna istanza di definizione della controversia, questo Co.Re.Com. ritiene non sussistano le cause di improcedibilità invocate dalla Compagnia telefonica ed ostative di una pronuncia nel merito. su.

Ciò detto, l'attuale richiesta di storno della fattura n. 1338753091 viene rigettata poiché, dalla documentazione acquisita nella fase istruttoria, risulta evidente che la predetta richiesta dell'utente sia già stata soddisfatta con nota di credito n. 1390378643 del 28 Agosto 2013 della Compagnia telefonica contenente l'esplicito riferimento alla predetta fattura.

Sblocco della funzionalità del modem webpocket.

Lo sblocco del modem webpocket richiesto dall'utente e rientrante nella materia del cd. operator lock, in attuazione della delibera Agcom n. 9/06/CIR che stabilisce che il terminale acquistato con il vincolo usim lock viene sbloccato da parte del fornitore di servizi di comunicazioni mobili e personali "dopo un periodo di 9 mesi, a fronte del pagamento di un corrispettivo non superiore al 50% del sussidio ricevuto"(articolo 5, comma 2), dovrà avvenire nel rispetto di tali condizioni.

Più precisamente, dal momento che la predetta delibera subordina il diritto dell'utente ad ottenere la rimozione del vincolo usim lock, non soltanto al decorso di un periodo di nove mesi, ma altresì al pagamento di un corrispettivo, e considerato che, nel caso di specie, non risulta che la predetta condizione si sia verificata, deve rigettarsi l'istanza dell'utente mirata all'ottenimento da parte della Compagnia telefonica dello sblocco del modem webpocket.

Le spese di procedura

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 dell'Allegato A della Delibera 173/07/CONS, le spese di procedura vengono compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni di Basilicata

DELIBERA

il rigetto dell'istanza acquisita al protocollo GU14 del 7 OTTOBRE 2013 Prot. n. 10059/C ed ai sensi dell'art 19, comma 6, del Regolamento approvato con Delibera n.173/07/CONS ss.mm.ii., la compensazione delle spese della presente procedura

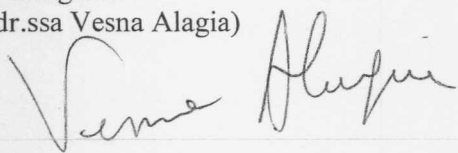
In forza dell'art. 19, comma 3, del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine, ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

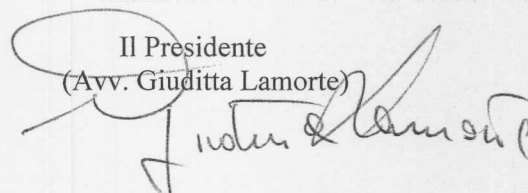
Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente decisione è comunicata alle parti, trasmessa all'AGCOM per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente
(dr.ssa Vesna Alagia)

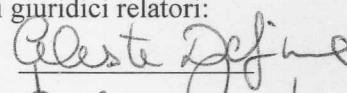


Il Presidente
(Avv. Giuditta Lamorte)



Gli esperti giuridici relatori:

Avv. Celeste Defina



Avv. Elisabetta Morfini

